

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 28 SETTEMBRE 2009, N. 38081: La sospensione del procedimento per reato edilizio, in pendenza di richiesta di “condono edilizio”, non è automatica.**

*«...la sospensione del procedimento, in pendenza di richiesta di “condono edilizio”, non è automatica e non va astrattamente applicata a tutti i procedimenti per reati urbanistici teoricamente interessati al condono, ma solo a quelli concernenti opere che abbiano oggettivamente i requisiti per la condonabilità ex art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003 (cfr., ex multis, Casso Sez. 3, 27/3/2008 n.12918, Cedroni; Sez. 3, 15/11/2007 n. 47342, Maffongelli). La sospensione del procedimento per reati edilizi non può, pertanto, essere disposta in relazione ad opere non condonabili per difetto di uno dei presupposti previsti ex lege per la sanatoria (ad esempio, laddove si tratti di opera realizzata in zona sottoposta a vincolo ovvero realizzata fuori dell’ambito temporale previsto per l’esperimento della procedura di “condono”). ».*

---

10

38081/09

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE

81

UDIENZA PUBBLICA

DEL 23/06/2009

SENTENZA

N. 01351 /2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. LUPO ERNESTO	PRESIDENTE	
1.Dott.TERESI ALFREDO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.FIALE ALDO	"	N. 010553/2009
3.Dott.MARMO MARGHERITA	"	
4.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) ARPAIA MARIA ARCANGELA N. IL 15/06/1953

2) CAPASSO ANTONIO N. IL 01/12/1950

avverso SENTENZA del 02/07/2008

CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

SENSINI MARIA SILVIA



Udito il Procuratore Generale in persona del

*dot. Pasquale Guglielmo*

che ha concluso per *l'annullamento senza cui relativamente*  
*ai vizi di cui a), b), e) estratti per prescrizione ed eliminazione delle relative pene. Rigitto nel resto.*

Udito, per la parte civile, l'Avv. /

Udit i difensori Avv. /



1- Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia in data 15/3/2006 con la quale Arpaia Maria Acangela e Capasso Antonio erano stati ritenuti colpevoli: a) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 per aver realizzato, in assenza del permesso di costruire e nonostante l'ordine di sospensione dei lavori, in sopraelevazione ad un fabbricato preesistente, un manufatto in cemento armato di mq. 150 circa, allo stato composto da pilastri e solaio (capo a) della rubrica); del reato di cui agli artt. 110 c.p., 53, 64, 65, 71, 72 e 75 D.P.R. citato, per aver eseguito le strutture in conglomerato cementizio armato senza un preventivo progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, senza previa denuncia dei lavori al competente ufficio e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico abilitato (capo b) della rubrica); del reato p.e p. dagli artt. 110 c.p., 93, 94 e 95 D.P.R. citato, per aver eseguito i lavori in oggetto in zona sismica, omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso il competente ufficio e senza la preventiva autorizzazione (capo c) della rubrica); del reato di cui agli artt. 110 c.p., 349 cpv. c.p. perché, proseguendo nelle opere, violavano i sigilli apposti dall'Autorità Giudiziaria (capo d) -- In Poggiomarino, fino al 20/5/2004. Per l'effetto, gli imputati erano stati condannati alla pena di anni uno di reclusione ed euro quattrocento di multa ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla demolizione dell'opera abusiva.

2- Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati, per il tramite del difensore, deducendo: 2.1) erronea applicazione della legge penale in quanto la Corte territoriale, anziché confermare la pronuncia di primo grado, avrebbe dovuto sospendere il procedimento in



pendenza di richiesta di concessione edilizia in sanatoria; 2.2) difetto di motivazione ed erronea valutazione delle risultanze processuali in punto di responsabilità dei ricorrenti quali committenti dei lavori abusivi;

2.3) erronea applicazione della legge penale avuto riguardo alla concessa sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell'opera, pur in pendenza di domanda di sanatoria;

2.4) violazione di legge laddove non era stato concesso il beneficio dell'indulto;

2.5) intervenuta prescrizione dei reati contravvenzionali.

3- All'odierna udienza perveniva via fax istanza di rinvio da parte del difensore dei ricorrenti, per concomitante impegno professionale presso la Corte di Appello di Napoli, istanza disattesa da questa Corte come da separata ordinanza, sia per la tardività della comunicazione, sia per la incompletezza della domanda (non avendo il difensore neppure allegato l'impossibilità di nominare un sostituto per la data odierna).

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (a partire da Sez. Un. 24/4/1992 n. 4708, Fogliani ed altri), perché l'impegno professionale del difensore possa costituire il legittimo impedimento richiesto dall'art. 420 ter c.p.p. "occorre che esso sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato anche in riferimento all'essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo. Il giudice del processo di cui si chiede il rinvio deve effettuare il bilanciamento tra l'interesse difensivo e l'interesse pubblico all'immediata trattazione del procedimento (presenza di imminenti cause estintive, esaurimento dei termini di fase della custodia cautelare e situazioni analoghe). Il rigetto dell'istanza di rinvio deve, quindi, essere motivato con riguardo ai detti elementi".

Il legittimo impedimento che giustifica il rinvio deve determinare, invero, una "assoluta impossibilità a comparire". Tale, di per sé, non è certamente la



concomitanza di altri impegni professionali, a meno che il difensore non fornisca elementi in ordine alla indispensabilità della sua presenza nell'altro procedimento: in caso contrario, si rimetterebbe alla scelta discrezionale del legale la scelta di quale dei due procedimenti "privilegiare". Orbene, nell'istanza di rinvio avanzata dal difensore non risultano neppure prospettate le ragioni che lo hanno indotto ad assicurare la sua presenza presso la Corte di Appello di Napoli.

Ciò posto, il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano la mancata sospensione del procedimento in pendenza di richiesta di concessione in sanatoria, è manifestamente infondato.

Invero, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del costante indirizzo di questa Corte secondo cui la sospensione del procedimento, in pendenza di richiesta di "condono edilizio", non è automatica e non va astrattamente applicata a tutti i procedimenti per reati urbanistici teoricamente interessati al condono, ma solo a quelli concernenti opere che abbiano oggettivamente i requisiti per la condonabilità ex art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003 (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 27/3/2008 n.12918, Cedroni; Sez. 3, 15/11/2007 n. 47342, Maffongelli). La sospensione del procedimento per reati edilizi non può, pertanto, essere disposta in relazione ad opere non condonabili per difetto di uno dei presupposti previsti ex lege per la sanatoria (ad esempio, laddove si tratti di opera realizzata in zona sottoposta a vincolo ovvero realizzata fuori dell'ambito temporale previsto per l'esperimento della procedura di "condono"). Nella specie, trattasi di illecito edilizio accertato in data successiva al termine utile per la sanatoria: tutto ciò risulta documentalmente, atteso che il reato di violazione di sigilli è stato contestato agli attuali ricorrenti proprio per la prosecuzione dei lavori fino al 20/5/2004.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale i prevenuti lamentano difetto di motivazione in punto di responsabilità degli stessi quali committenti dei



lavori. La censura, già sollevata in modo estremamente generico con l'atto di appello, risulta riproposta in questa sede in modo assolutamente apodittico, sfornita di qualsiasi elemento a supporto o, comunque, in qualche modo idoneo a contrastare la congrua argomentazione a riguardo dei giudici di primo e di secondo grado, i quali hanno evidenziato le ammissioni di responsabilità fatte in proposito dagli imputati e, segnatamente, dalla Arpaia, la quale ebbe a confessare che l'immobile abusivo era destinato al proprio figlio.

Destituito di valenza è anche il terzo motivo di ricorso, avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione del costante principio giurisprudenziale secondo cui il giudice, nel concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione dei lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile, in quanto l'art. 165 c.p. prevede che la sospensione della pena possa essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e perché non può esservi dubbio che il manufatto abusivamente realizzato costituisca conseguenza del reato edilizio dannosa per l'assetto del territorio (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 17/4/2003 n. 18304; Sez. 3, 7/4/2000 n. 4086; Sez. 5, 25/8/1998 n. 10309, Sez. Un. n. 714/1997).

Con il quarto motivo di gravame i ricorrenti deducono violazione di legge per mancata concessione del beneficio dell'indulto. Anche tale doglianza è infondata, in quanto l'applicazione dell'indulto può essere sollevata nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente e non, invece, quando abbia ommesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Da ciò consegue che, allorché non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l'applicazione dell'indulto, la

*Luci*



relativa questione non è deducibile in Cassazione (cfr. Cass. Sez. 2, 5/5/2004 n. 37518, Bozzoatro; Sez. Un. n. 223/1995; Sez. 3, 6/3/1994 n. 6593, Guglielmetti).

Nella specie, la richiesta non risulta neppure avanzata con l'atto di appello.

Fondato è, per contro, il motivo relativo alla prescrizione dei reati contravvenzionali. Per il principio del favor rei, va applicata la previgente disposizione dell'art. 157 c.p., con la conseguenza che il reato sub c) -- con termine di prescrizione triennale - si è estinto in data 20/5/2007, prima della pronuncia della Corte di Appello (2/7/2008). Per i reati sub a) e b), la prescrizione è maturata in data 20/11/2008 e, dunque, in epoca successiva alla pronuncia di secondo grado, ma non versandosi in ipotesi di inammissibilità del ricorso, che precluderebbe ogni possibilità sia di far valere che di rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione dei reati per prescrizione (cfr. Cass. Sez. Un. 22/3/2005 n. 23428, Bracale), anche in relazione ad essi opera la medesima causa estintiva, con conseguente eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa, come determinata dal primo giudice quale aumento a titolo di continuazione sul più grave reato di violazione di sigilli.

Il ricorso va rigettato nel resto e va disposta la comunicazione della presente sentenza all'ufficio tecnico della Regione Campania

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle contravvenzioni, per essere detti reati estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa.

Rigetta il ricorso nel resto.





Dispone la comunicazione della presente sentenza all'ufficio tecnico della Regione  
Campania.

Roma, 23/6/2009

Il Presidente

*Ernesto Lopez*

Il cons. est.

*M. Silvia Scavini*

